

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 – IL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ispirato ai principi normativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione, disciplina l'attività del Consiglio dell'Ordine Forense di Vicenza nell'osservanza delle disposizioni legislative in materia.

Art. 2 – IL CONSIGLIO

1. Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il Consiglio ha, tra i suoi compiti primari, quello di promuovere la più ampia partecipazione degli iscritti all'organizzazione ed alla vita dell'Ordine.
3. Il Consiglio, nei casi in cui sono in discussione interessi professionali o economici dell'Ordine e dei suoi iscritti, può assumere in proprio e promuovere le più opportune iniziative di salvaguardia.

ART. 3 – I CONSIGLIERI

1. La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun Consigliere.
2. A cura del Consigliere Segretario vengono pubblicati, sul sito dell'Ordine, i dati relativi alla presenza ed alla partecipazione dei singoli Consiglieri alle adunanze del Consiglio.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio. Nel caso in cui il Consigliere abbia un qualche interesse in relazione all'argomento in discussione, oppure riguardi colleghi con i quali partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale, ovvero abbia conoscenza della questione in qualità di difensore di una delle parti interessate e comunque in ogni altro caso di grave opportunità, ha l'obbligo di far presente al Consiglio la situazione di conflitto e di astenersi dalla deliberazione.
4. Ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
5. Fermo il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni e di far verbalizzare in via succinta l'intervento reso in Consiglio, ogni Consigliere ha il dovere di segretezza e di riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese in ragione del proprio mandato o che possano limitare la libertà di determinazione del Consiglio.
6. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere a tutti gli atti dell'Ordine mediante semplice richiesta, anche verbale, che viene immediatamente evasa. L'Ordine predispose ed assicura apposite piattaforme informatiche per la condivisione delle informazioni e visione degli atti e documenti in entrata e uscita ai fini dell'esercizio del mandato consiliare.
7. Qualora sussistano esigenze di riservatezza o di salvaguardia di altri beni giuridici specificatamente determinati dalla legge, i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Non è consentito ai Consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.
8. Il personale della Segreteria dell'Ordine collabora con i Consiglieri ai fini dello svolgimento del relativo mandato consiliare.

ART. 4 – LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola una volta la settimana e le adunanze non sono pubbliche, salvo quanto previsto dall'articolo seguente. Il funzionamento del Consiglio è ispirato ai principi di collegialità e responsabilità dei Consiglieri.
2. La convocazione ha luogo con invio, a mezzo fax o posta elettronica ai Consiglieri, almeno tre giorni

prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno.

3. Nei casi straordinari e urgenti, il Consiglio può essere convocato senza il rispetto del termine di cui al punto precedente su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

4. Ogni Consigliere può chiedere al Presidente, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla adunanza, che nell'ordine del giorno siano inseriti per la discussione temi specifici di particolare interesse per l'Ordine.

5. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

6. I Consiglieri riferiscono al Presidente sulle pratiche ad essi assegnate, con relazioni scritte o anche oralmente.

7. Nel corso delle adunanze, il Consigliere Segretario o un Consigliere addetto all'Ufficio di Segreteria, in sua vece, annota provvisoriamente i dati, i fatti e gli atti su apposito brogliaccio anche elettronico. Tali annotazioni provvisorie vengono poi utilizzate dall'Ufficio di Segreteria per la redazione del verbale, che viene inserito nell'apposito registro delle deliberazioni del Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in vece di quest'ultimo, dal Consigliere che abbia provveduto alla sua redazione. Esso è letto ed approvato dal Consiglio di regola nella riunione immediatamente successiva, con le eventuali integrazioni, correzioni o modifiche.

8. Nell'attività di verbalizzazione il Consigliere Segretario può avvalersi del Direttore della segreteria che può assistere alle riunioni di Consiglio per rendere i chiarimenti richiesti.

9. Il Presidente determina, di volta in volta, il metodo di votazione da adottarsi, tranne nei casi in cui la legge o i regolamenti di attuazione ne prescrivano uno specifico. Di regola le deliberazioni sono assunte con voto palese espresso per alzata di mano o con appello nominale. In casi particolari e quando vi è la richiesta di almeno cinque Consiglieri, la votazione è a scrutinio segreto con schede. Si procede con votazione a scrutinio segreto a mezzo schede nel caso di nomine o elezioni di persone di competenza del Consiglio.

10. Le delibere che sono approvate senza alcuna indicazione di voto, si intendono approvate all'unanimità dei presenti. I Consiglieri che intendano non partecipare alla votazione devono darne preventiva comunicazione al momento della messa in votazione della deliberazione ai fini della necessaria verbalizzazione da parte del Segretario. Parimenti, i Consiglieri che intendano esprimere voto contrario o voto di astensione devono darne comunicazione ai fini della necessaria verbalizzazione da parte del Segretario; in questi ultimi casi i Consiglieri sono considerati presenti ai fini delle maggioranze necessarie per la deliberazione.

11. L'attività interna del Consiglio è coperta dal segreto; il diritto di accesso alle deliberazioni del Consiglio è disciplinato dal regolamento sul diritto di accesso adottato dal Consiglio e tutto quanto non espressamente previsto si intende disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente o dal Segretario, sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria. Le deliberazioni del Consiglio, con esclusione delle parti relative a questioni sottratte al diritto di accesso in relazione all'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e che comunque contengano dati sensibili, possono essere pubblicate nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

12. Il Consiglio può predisporre e rimettere agli iscritti informazioni utili sulla sua attività e sui problemi posti alla sua attenzione.

13. Il Consiglio può altresì disporre l'audizione di iscritti ovvero la partecipazione alle adunanze di soggetti terzi, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni e nei casi previsti dalla legge o regolamenti.

ART 5 - SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO

1. Ai fini dell'art. 8 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 in occasione dell'impegno solenne degli avvocati e dei praticanti ammessi al patrocinio ed in ogni altra circostanza ritenuta di particolare importanza con delibera del Consiglio, lo stesso è convocato in pubblica seduta.

2. Nelle sedute pubbliche del Consiglio ed in sua presenza viene indossata la toga dagli avvocati

secondo i rispettivi usi.

3. Della seduta pubblica del Consiglio viene fatta espressa verbalizzazione.

ART. 6 – GLI INCARICHI

1. La nomina o la scelta di iscritti per qualsiasi funzione, incarico, impegno, attività, anche rappresentativa, quando non sia disciplinata per legge, deve avvenire, da parte del Consiglio, sulla base dei seguenti criteri:

a) la specifica competenza professionale, specie se riconosciuta da titoli;

b) l'anzianità professionale;

c) la rigorosa rotazione anche nell'ambito degli specifici suddetti criteri.

2. Quando si tratti di incarichi che non richiedano particolare esperienza professionale, il Consiglio può derogare al criterio dell'anzianità in favore di giovani iscritti particolarmente meritevoli o competenti.

3. Se la funzione, l'incarico, l'impegno e l'attività sono retribuiti, la scelta non può mai cadere su Consiglieri, salvo che l'incarico sia ad essi riservato.

4. In virtù del principio di autotutela, il Consiglio può in ogni caso a posteriori rivalutare la legittimità della nomina ed adottare le deliberazioni conseguenti.

ART. 7 – LE COMMISSIONI – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fermi il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti dalla legge e dal presente regolamento al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, il Consiglio si può avvalere dell'attività di Commissioni ai sensi dell'art. 32 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

2. Con riferimento a ciascun settore di attività, nonché per particolari situazioni di interesse per l'Ordine, il Presidente, in attuazione delle determinazioni del Consiglio, può istituire Commissioni proponendo al Consiglio l'indicazione dei Componenti e del loro Coordinatore. Le Commissioni possono avere funzioni istruttorie o deliberative.

3. Le Commissioni sono formate da un numero minimo di tre persone, che devono essere tutte presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. Per la approvazione delle proposte istruttorie al Consiglio ovvero delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti e la maggioranza assoluta dei componenti Consiglieri.

4. Il Consiglio, eccetto che per le materie deontologiche o che trattino materie riservate, può chiamare a far parte delle Commissioni iscritti non Consiglieri, in considerazione della loro specifica disponibilità, competenza ed attitudine scelti con le modalità e procedure del precedente articolo 6.

5. Il lavoro di ogni Commissione è coordinato dal Consigliere che funge da Coordinatore, a tal fine nominato dal Consiglio su proposta del Presidente e che con questo si raccorda ai fini dell'organizzazione del lavoro della Commissione.

6. I lavori delle Commissioni si svolgono al di fuori della riunione plenaria del Consiglio. Nell'attività di preparazione dei lavori, la Commissione si avvale del personale della segreteria dell'Ordine che assiste alle riunioni della Commissione per rendere i chiarimenti richiesti e per collaborare con il Coordinatore ai fini della verbalizzazione della seduta.

7. All'interno di ogni Commissione il componente incaricato dell'istruttoria è il responsabile del procedimento, anche ai fini delle necessarie comunicazioni.

ART. 8 LE COMMISSIONI DELIBERANTI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge 31 dicembre 2012 saranno istituite le seguenti Commissioni deliberanti, regolate dall'art. 7 del presente regolamento:

- Commissione per la formazione professionale: salva diversa delibera consiliare, potrà emettere delibere aventi ad oggetto: a) accreditamento degli eventi; b) riconoscimento delle attività formative degli iscritti; c) riconoscimento degli esoneri dallo svolgimento dell'attività formativa;
- Commissione per il patrocinio a spese dello Stato: svolge l'istruttoria e decisione sulle domande;
- Commissione per l'opinamento delle parcelle e pareri sulla liquidazione dei compensi: delibera sugli opinamenti e rilascio pareri richiesti dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 9 – RIMESSIONE AL CONSIGLIO IN SEDUTA PLENARIA

1. Nelle materie assegnate alle competenze deliberanti delle Commissioni individuate dall'articolo precedente, la Commissione può deliberare di rimettere la decisione alla seduta plenaria del Consiglio in ragione della particolarità della questione o della necessità di un orientamento di massima di particolare importanza.
2. Parimenti, il Consigliere Coordinatore della Commissione o un suo delegato può rimettere la decisione alla seduta plenaria del Consiglio in ogni altro caso di impossibilità di costituzione o funzionamento della Commissione.
3. Nei casi di rimessione, la competenza deliberante è assunta dal Consiglio. In tali casi il Coordinatore della Commissione ovvero altro Consigliere incaricato relaziona sull'istruttoria svolta.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 :
 - a) rappresenta l'Ordine, convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti e le adunanze del Consiglio, indicandone nella convocazione l'ordine del giorno;
 - b) ha la direzione delle attività del Consiglio;
 - c) coordina l'attività delle Commissioni per mezzo dei Consiglieri Coordinatori;
 - d) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dal presente regolamento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il VicePresidente, se nominato, ovvero il consigliere più anziano di iscrizione all'albo.

Art. 11 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, normalmente eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247:
 - a) svolge le funzioni vicarie del Presidente in caso di dimissioni o in ogni altro caso di assenza, impedimento o impossibilità di quest'ultimo;
 - b) coadiuva ed assiste il Presidente nello svolgimento delle incombenze rimesse al medesimo.
2. Nell'adunanza nel quale è stato eletto, ovvero in altra adunanza su proposta del Presidente, al Vicepresidente possono essere assegnate deleghe della presidenza ovvero settori di coordinamento. Nell'espletamento di tali mandati il Vicepresidente si coordina e rapporta con il Presidente.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, esercita le funzioni connesse alla Presidenza dell'Ordine il Consigliere più anziano di iscrizione all'albo.

ART. 12 – IL SEGRETARIO

1. Il Consigliere Segretario, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, è responsabile operativo del regolare svolgimento dell'attività degli Uffici e, particolarmente:
 - a) collabora col Presidente nell'attività generale di conduzione dell'Ordine; Coordina l'Ufficio di

segreteria;

b) coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale, riguardo al quale suo diretto referente è il Direttore di Segreteria;

c) istruisce il lavoro della Segreteria, con particolare riferimento alla preparazione delle adunanze del Consiglio, e collabora con il Presidente nella formulazione dell'ordine del giorno; istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;

d) redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, di cui cura la tenuta e ne è responsabile.

2. Il Consigliere Segretario distribuisce, previa consultazione con il Presidente, il lavoro tra le varie Commissioni, in ragione dei compiti specifici.

ART. 13 – UFFICIO DI SEGRETERIA

1. E' normalmente costituito nella prima adunanza l'Ufficio di segreteria con il compito di coadiuvare il Consigliere Segretario nello svolgimento delle funzioni ad esso rimesse.

2. L'Ufficio di segreteria è composto dal Consigliere Segretario, due Consiglieri nominati dal Segretario e dal Direttore di Segreteria dell'Ordine.

ART. 14 – IL TESORIERE

1. Il Consigliere Tesoriere, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in conformità al regolamento di contabilità e tesoreria adottato dal Consiglio dell'Ordine in data 22.12.2013:

a) presiede a tutta l'attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e le uscite; Coordina l'Ufficio di Tesoreria;

b) è destinatario delle richieste che tutti gli Uffici e le Commissioni possono avanzare, a seconda delle rispettive attribuzioni, in ordine alle necessità finanziarie ed alla politica della spesa del Consiglio;

c) redige ogni anno il progetto di bilancio (e il progetto della relativa sua relazione) da sottoporre all'esame del Consiglio, del Revisore e, quindi, alla approvazione dell'Assemblea, acquisendo le istanze, le richieste e i suggerimenti degli Uffici, delle Commissioni e dei singoli Consiglieri;

d) cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva;

e) collabora nella redazione del progetto definitivo di bilancio che, approvato dal Consiglio e corredato dalla relazione, viene depositato presso la Segreteria del Consiglio, a disposizione degli iscritti, nei cinque giorni precedenti la Assemblea annuale per l'approvazione.

ART. 15 – UFFICIO DI TESORERIA

1. E' normalmente costituito nella prima adunanza l'Ufficio di tesoreria con il compito di coadiuvare il Consigliere Tesoriere nello svolgimento delle funzioni ad esso rimesse.

2. L'Ufficio di Tesoreria è composto dal Consigliere Tesoriere, almeno un Consigliere nominato dal Tesoriere e dal Direttore di Segreteria dell'Ordine, ovvero da altro dipendente della medesima.

ART. 16 - REFERENTI PER MATERIE PARTICOLARI

1. Con riferimento a ciascun settore di attività, nonché per particolari situazioni di interesse per l'Ordine, il Consiglio, su proposta del Presidente, può deliberare la nomina di uno o più Consiglieri referenti per il rispettivo settore o materia.

2. I referenti per settore o per materia si coordinano con il Presidente nello svolgimento del relativo incarico e riferiscono periodicamente il Consiglio per ogni opportuna valutazione o deliberazione, costituendo allo scopo gruppi di lavoro.

ART. 17 – IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

1. Il Direttore di Segreteria dirige, dispone e controlla l'attività del personale e dei singoli servizi; risponde direttamente al Consigliere Segretario della funzionalità dei servizi medesimi; redige relazioni su specifici argomenti relativi ai servizi ed al personale ove richieste dal Presidente o dal Segretario.

ART. 18 – LE DELEGHE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente può delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, uno o più Consiglieri.
2. La delega per la partecipazione a manifestazioni può essere conferita anche a un iscritto non Consigliere, in ragione della sua precisa rappresentatività sul piano della cultura, della attitudine e della competenza e sempre per materie non riservate per legge alla competenza esclusiva del Consiglio.

ART. 19 – IL BILANCIO

1. Entro il mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, il Tesoriere predispone:
a) il progetto di bilancio relativo all'anno precedente, comprensivo di conto economico, situazione patrimoniale e situazione dei fondi;
b) il progetto di bilancio preventivo per l'anno in corso;
c) ogni altra scrittura o relazione ritenuta utile in relazione alla gestione economica e finanziaria del Consiglio.
2. Il Consiglio redige il bilancio e lo presenta all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla relazione del Revisore dei conti, depositandolo negli uffici del Consiglio almeno 5 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per la relativa approvazione.

ART. 20 – LA REVISIONE DEI CONTI – IL REVISORE

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 la funzione di revisione dei conti è svolta da un revisore unico.
2. Il revisore unico dei conti è nominato dal Presidente del Tribunale e scelto tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. Nel caso in cui l'Ordine di Vicenza superi i tremilacinquecento iscritti, il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente. E' un organo indipendente con funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione.
3. Prima di procedere alla comunicazione dei nominativi da sottoporre al Presidente del Tribunale, viene data notizia agli iscritti sul sito internet del Consiglio dell'Ordine per almeno 15 giorni con l'invito, a chi in possesso dei requisiti per la nomina, a presentare eventuali disponibilità all'incarico. La disponibilità all'incarico deve essere accompagnata dalla presentazione del curriculum professionale del candidato e della documentazione necessaria ai fini della valutazione.
4. Effettuata la nomina da parte del Presidente del Tribunale, il Consiglio comunica l'avvenuta nomina che non è a titolo oneroso.
5. Il revisore unico verifica la regolarità della gestione patrimoniale, riferendo annualmente all'Assemblea degli iscritti in sede di approvazione del bilancio.
6. Ai fini dell'espletamento del mandato il revisore unico può accedere agli atti e documenti di natura amministrativa e contabili detenuti presso la Segreteria dell'Ordine. Il Consigliere Tesoriere e il personale della Segreteria dell'Ordine collaborano con il revisore ai fini dello svolgimento del relativo mandato professionale.

ART. 21 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

REGOLAMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2015